

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/451 DELLA COMMISSIONE**del 19 marzo 2019****relativa alle norme armonizzate per i prodotti da costruzione elaborate a sostegno del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (UE) n. 305/2011 per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione delle norme armonizzate in relazione alle loro caratteristiche essenziali, i fabbricanti devono usare i metodi e i criteri stabiliti da tali norme, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (2) Con le lettere M/109 del 29 agosto 1996, M/130 del 29 gennaio 1999, M/139 del 26 giugno 2001, M/122 del 14 dicembre 1998 e M/135 del 5 maggio 2000, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normalizzazione (CEN) di elaborare norme armonizzate a sostegno della direttiva 89/106/CEE del Consiglio ⁽²⁾ («mandati»). I riferimenti delle norme armonizzate elaborate in base ai mandati sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾.
- (3) I mandati consentono la revisione delle norme armonizzate elaborate in base ai suddetti mandati. Al fine di tenere conto degli sviluppi tecnici e dei requisiti del regolamento (UE) n. 305/2011, il CEN ha riveduto alcune norme armonizzate. In particolare, ha riveduto le norme armonizzate per i seguenti prodotti: sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio, tegole piane di fibrocemento e relativi accessori, vetro per edilizia e lastre piane di fibrocemento.
- (4) La Commissione ha valutato la conformità delle norme armonizzate rivedute dal CEN ai pertinenti mandati e al regolamento (UE) n. 305/2011.
- (5) Le norme armonizzate rivedute dal CEN sono conformi ai pertinenti mandati e al regolamento (UE) n. 305/2011. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti a tali norme nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (6) A norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 305/2011 si dovrebbe indicare un periodo di coesistenza per ciascuna norma armonizzata che sostituisce un'altra norma armonizzata. Tale periodo di coesistenza è stato indicato per quanto riguarda la norma EN 15824: 2017 relativa agli intonaci esterni e interni a base di leganti organici, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾. Dato che tale periodo non è sufficiente per consentire ai fabbricanti di prepararsi all'uso della norma è necessario indicare un nuovo periodo di coesistenza.
- (7) Al fine di consentire ai fabbricanti di utilizzare le norme armonizzate rivedute al più presto la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*I riferimenti delle norme armonizzate per i prodotti da costruzione elaborate a sostegno del regolamento (UE) n. 305/2011 che figurano nell'elenco dell'allegato I della presente decisione sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GUL 88 del 4.4.2011, pag. 5.⁽²⁾ Direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (GUL 40 dell'11.2.1989, pag. 12).⁽³⁾ GU C 92 del 9.3.2018, pag. 139.⁽⁴⁾ GU C 92 del 9.3.2018, pag. 139.

Articolo 2

I riferimenti delle norme armonizzate per i prodotti da costruzione a sostegno del regolamento (UE) n. 305/2011 che figurano nell'elenco dell'allegato II della presente decisione sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* con un nuovo periodo di coesistenza per tali norme.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

N.	Riferimento della norma	Riferimento della norma sostituita	Inizio del periodo di coesistenza (gg.mm.aaaa)	Fine del periodo di coesistenza (gg.mm.aaaa)
1.	EN 54-5:2017+A1:2018 Sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio - parte 5: Rilevatori di calore - Rilevatori di calore puntiformi	EN 54-5:2000 Sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio - parte 5: Rilevatori di calore - Rilevatori puntiformi EN 54-5:2000/A1:2002	gg.mm.2019	31.8.2022
2.	EN 54-7:2018 Sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio - parte 7: Rilevatori di fumo - Rilevatori di fumo puntiformi funzionanti secondo il principio della diffusione della luce, della trasmissione della luce o della ionizzazione	EN 54-7:2000 Sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio - parte 7: Rilevatori di fumo - Rilevatori puntiformi funzionanti secondo il principio della diffusione della luce, della trasmissione della luce o della ionizzazione EN 54-7:2000/A1:2002 EN 54-7:2000/A2:2006	gg.mm.2019	31.8.2022
3.	EN 492:2012+A2:2018 Tegole piane di fibrocemento e relativi accessori - Specifica di prodotto e metodi di prova	EN 492:2012 Tegole piane di fibrocemento e relativi accessori - Specifica di prodotto e metodi di prova	gg.mm.2019	gg.mm.2020
4.	EN 1096-4:2018 Vetro per edilizia - Vetri rivestiti - parte 4: Norma di prodotto	EN 1096-4:2004 Vetro per edilizia - Vetri rivestiti - parte 4: Valutazione della conformità/Norma di prodotto	gg.mm.2019	gg.mm.2020
5.	EN 1279-5:2018 Vetro per edilizia - Vetrate isolanti - parte 5: Norma di prodotto	EN 1279-5:2005+A2:2010 Vetro per edilizia - Vetrate isolanti - parte 5: Valutazione della conformità	gg.mm.2019	gg.mm.2020
6.	EN 12467:2012+A2:2018 Lastre piane di fibrocemento - Specifica di prodotto e metodi di prova	EN 12467:2012 Lastre piane di fibrocemento - Specifica di prodotto e metodi di prova	gg.mm.2019	gg.mm.2020

ALLEGATO II

N.	Riferimento della norma	Riferimento della norma sostituita	Inizio del periodo di coesistenza (gg.mm.aaaa)	Fine del periodo di coesistenza (gg.mm.aaaa)
1.	EN 15824:2017 Specifiche per intonaci esterni e interni a base di leganti organici	EN 15824:2009 Specifiche per intonaci esterni e interni a base di leganti organici	9.3.2018	9.3.2020